

N. R.G. 1785/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1785/2016 R.G.**, promossa da:

[redacted], residente in Teramo
alla [redacted] elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Molinari 2/A presso e nello studio del sottoscritto Avv. Berardo Di Ferdinando, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, CF 80078750587- PI 0212115001, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della L. n.448/1998 nonché di procura a rogito del notaio [redacted], rappresentato e difeso dagli Avv. [redacted] giusta procura generale alle liti notar [redacted] ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede INPS di Teramo, Corso S. Giorgio, 14;

RESISTENTE

E CONTRO

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese n. 13756881002, incorporante Equitalia Centro S.p.a. con atto di incorporazione per fusione Rep. 41.564, Raccolta n. 23.400 del 17.06.2016, Rogito Notaio Marco De Luca, in Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 3 in data 20.06.2016 in persona del legale rappresentante e per esso, in virtù di procura speciale conferita [redacted] Rogito Notaio [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] [redacted] ove elegge anche domicilio in virtù di procura speciale rilasciata con atto separato del 02.01.2017;

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento n. [redacted], notificata il 5.2.2016.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

In via preliminare:



- sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dalle cartelle n. [redacted] e delle stesse cartelle e dei relativi ruoli, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;

- ordinare ai sensi dell'art. 57 dell'ultimo comma D.P.R. 602/73 alle parti convenute di depositare in giudizio, almeno 5 giorni prima dell'udienza fissanda, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione, comprese le relate di notifica;

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alle cartelle n. [redacted] ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; conseguentemente

- annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle n. [redacted] ordinando altresì la cancellazione dei relativi ruoli esattoriali; con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Per l'INPS

“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse ad agire nonché il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

nel merito: rigettare il ricorso di controparte in ogni sua domanda;

in via subordinata: comunque, nel caso di accoglimento del ricorso, tenere indenne l'INPS da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso INPS, essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi”.

Per Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

“Previo diniego della sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accertare e dichiarare legittimo l'operato di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. e per l'effetto rigettare la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della stessa;

- con vittoria di spese, compensi di lite

In subordine

- ove il credito dovesse essere ritenuto prescritto, compensare le spese di lite data la lacuna normativa e l'incertezza giurisprudenziale sull'argomento”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.10.2016, [redacted] ha evocato in giudizio l'INPS ed Equitalia Centro s.p.a., proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento indicata in oggetto, emessa dall'Ente di Riscossione Equitalia Centro S.p.A. sede di Teramo, per la somma complessiva di € 58.832,76, in parte relativa a cartelle di pagamento per crediti di natura contributiva INPS e precisamente: cartella n. [redacted] (I.N.P.S.), notificata in data 08.06.2004 per l'importo di € 1.619,49; cartella n. [redacted] (I.N.P.S.), notificata in data 12.08.2005 per l'importo di € 1.699,50; cartella [redacted] (I.N.P.S.), notificata in data 02.04.2005 per l'importo di € 17.897,37.

L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti dopo la notifica della predette cartelle esattoriali, per mancanza di atti interruttivi nel quinquennio.

L'INPS ed Equitalia s.p.a. si sono costituiti in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.



L'opposizione è fondata.

Preliminarmente, va precisato che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è relativa ad alcune cartelle di pagamento divenute ormai definitive per la mancata proposizione di rituale opposizione nel termine di quaranta giorni, decorrente dalle rispettive date di notifica.

Nessuna contestazione ha sollevato il ricorrente riguardo al fatto che avverso tali cartelle non è stata proposta opposizione, circostanza eccepita dalle parti resistenti nelle rispettive memorie difensive.

E' evidente che in assenza di tempestiva opposizione (e in assenza, altresì, di eventuali allegazioni circa la mancata notifica delle cartelle), il credito portato dalle cartelle risulta cristallizzato, non potendo in questa sede l'opponente sollevare eccezioni o contestazioni che avrebbe dovuto far valere con l'opposizione a cartella.

L'unica questione di merito posta a fondamento dell'opposizione è, in effetti, quella relativa al decorso della prescrizione per il periodo successivo alla notifica delle cartelle non impugnate. Il credito è, sì, divenuto irretrattabile per effetto della mancata impugnativa delle cartelle entro il termine prescritto, ma resta pur sempre suscettibile di estinzione per effetto del maturare del termine di prescrizione, sulla cui durata (decennale o quinquennale) la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha adottato soluzioni non uniformi, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con recentissima sentenza (Cass. SS.UU. n. 23397 del 17/11/2016), intervenuta nelle more del giudizio, la Suprema Corte ha affermato che *"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)".* Le Sezioni Unite hanno ampiamente argomentato l'orientamento interpretativo accolto, motivando in modo esaustivo e coerente anche in ordine all'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 112/99, richiamata da Equitalia s.p.a., ritenendola estranea ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore.

Applicati tali principi alla fattispecie in esame, va osservato che, nel costituirsi in giudizio, l'Agente della riscossione ha allegato che successivamente alla notifica delle cartelle ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] relativamente alla cartella n. [REDACTED] e l'intimazione n. [REDACTED] relativa alla cartella [REDACTED] come risulta dal foglio telematico di interrogazione atti esattoriali (*sub doc.* 3), adempimenti che costituirebbero a tutti gli effetti di legge atti interruttivi della prescrizione.

Ora, al di là del fatto che il foglio telematico non consente di verificare la natura di atto interruttivo dell'adempimento, va in ogni caso osservato che le intimazioni di pagamento relative a due delle cartelle per cui è causa (cartella n. [REDACTED]) risultano comunque notificate nel 2012, quando era già decorso il termine quinquennale dalla data di notifica delle singole cartelle di pagamento non opposte.

Deve, quindi, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.

In considerazione dell'incertezza interpretativa in materia di prescrizione dei contributi portati da cartelle non opposte, attestata dalla presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, sussistono gravi ragioni per la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, con condanna di Equitalia s.p.a. al pagamento delle residua metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.



Riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS, occorre rilevare che è pur vero che nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il ricorrente e l'ente impositore, in quanto i motivi di opposizione si fondano esclusivamente su un'eccezione (quella di prescrizione del credito) per fatti intervenuti dopo la formazione del titolo esecutivo. Tuttavia, la evocazione in giudizio anche dell'INPS da parte del ricorrente appare giustificata dall'interesse del debitore a che la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria faccia stato anche nei confronti del titolare del credito, considerato, altresì, che l'iscrizione a ruolo non fa comunque venir meno la *legitimatio ad causam* in capo all'ente impositore, al punto che questi potrebbe comunque intervenire autonomamente nel procedimento promosso dal concessionario (Cass. Lav. n. 12450/16). Poiché, comunque, l'atto impugnato è di esclusiva competenza del concessionario e che l'opposizione è stata accolta in relazione a motivo che attiene ad attività del concessionario, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra il ricorrente e l'INPS.

P.Q.M.

Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, -in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovute dall'opponente le somme portate dalle cartelle n. [REDACTED], essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione, annullando *in parte qua* l'intimazione di pagamento n. [REDACTED];
-condanna Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che, dichiarate compensate per la metà, si liquidano per la residua metà in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
-dichiara compensate le spese tra il ricorrente e l'INPS.
Teramo, 19.6.2017

Il giudice
dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo

